



Liceo Statale "G. Buchner"

Via Delle Ginestre n.39 - 80077 Ischia (NA) - Italia

Tel. 081982889 / 081983303 / 0813334876 - C.M. NAPC22000A - C.F. 91005970636

napc22000a@istruzione.it - napc22000@pec.istruzione.it - www.liceobuchner.edu.it

LICEO STATALE "G. BUCHNER"
80077 ISCHIA CITTÀ (NA)
Prot. 0015056 del 02/10/2026
V (Uscita)

Ai Docenti
Agli Studenti
Ai Genitori
Alla Commissione Elettorale
Al Personale ATA
Al DSGA
All'Albo
Al Sito Web

Oggetto: Indizione delle elezioni della componente studentesca nel Consiglio d'Istituto e delle elezioni suppletive della Consulta Provinciale degli Studenti – Biennio 2025/2027 – 28 e 29 ottobre 2026

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, e in particolare gli articoli 30, 31, 33 e 35;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante “Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli articoli 8, 9, 21 e 22, nonché le disposizioni relative alle operazioni elettorali, allo scrutinio, alla proclamazione e ai ricorsi;

VISTE le modificazioni e integrazioni apportate all’O.M. n. 215/1991 dalle successive ordinanze ministeriali;

VISTO il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.P.R. 29 novembre 2007, n. 268, recante modificazioni e integrazioni al D.P.R. n. 567/1996;

VISTE le disposizioni vigenti relative alla Consulta Provinciale degli Studenti e alle modalità di elezione dei relativi rappresentanti;

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. AOODGSIP n. 4367 del 29 settembre 2026, relativa alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nelle Consulte Provinciali degli Studenti per il biennio 2025/2027;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 169661 del 30 settembre 2026, relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l'a.s. 2026/2027;

VISTA la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot.m_pi.AOODRCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0091633 del 1° ottobre 2026, relativa alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale degli Studenti;

CONSIDERATO che nell'a.s. 2026/2027 occorre procedere all'elezione dei rappresentanti della componente studentesca nel Consiglio d'Istituto, ai sensi della normativa vigente;

CONSIDERATO che occorre procedere altresì all'elezione suppletiva di un rappresentante degli studenti nella Consulta Provinciale degli Studenti, essendosi determinata la necessità di integrare la rappresentanza mediante procedura suppletiva, a seguito dell'esaurimento della lista interessata;

CONSIDERATO che per un ulteriore posto vacante nella Consulta Provinciale degli Studenti si procede invece mediante surroga, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, individuando il primo dei non eletti della medesima lista, ove sussistano le condizioni;

CONSIDERATO che le operazioni elettorali relative al Consiglio d'Istituto e alla Consulta Provinciale degli Studenti possono essere organizzate, per la componente studentesca, nell'ambito della medesima tornata elettorale, nel rispetto delle specifiche regole previste per ciascun organo;

CONSIDERATO che l'organizzazione didattica del Liceo Statale "G. Buchner", caratterizzata da una turnazione settimanale delle classi, non consente di predeterminare alla data di emanazione del presente decreto l'elenco definitivo delle classi che saranno presenti a scuola nella giornata del 28 ottobre 2026 e di quelle che saranno presenti nella giornata del 29 ottobre 2026;

RITENUTO pertanto necessario disciplinare nel presente decreto esclusivamente i criteri e le modalità di individuazione delle classi interessate alle due giornate di votazione, rinviando l'individuazione concreta delle stesse alla predisposizione organizzativa e all'orario delle lezioni della settimana interessata;

RITENUTO necessario garantire, nel contempo, l'unicità della tornata elettorale, l'unicità del voto di ciascun elettore, la segretezza del voto, la piena partecipazione degli studenti e la regolarità delle operazioni;

DECRETA

Art. 1 – Indizione delle elezioni

1. Sono indette, presso il Liceo Statale "G. Buchner" di Ischia, le elezioni:
 - dei rappresentanti della componente studentesca nel **Consiglio d'Istituto** per l'a.s. 2026/2027;
 - di un rappresentante della componente studentesca nella **Consulta Provinciale degli Studenti**, mediante elezione suppletiva, per il biennio 2025/2027.
2. Le operazioni di voto sono fissate per le giornate di:

mercoledì 28 ottobre 2026 e giovedì 29 ottobre 2026.

3. Le due giornate costituiscono **un'unica tornata elettorale** e non due distinte consultazioni.

Art. 2 – Composizione della rappresentanza studentesca nel Consiglio d'Istituto

1. Presso il Liceo Statale "G. Buchner", istituzione scolastica con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, sono eletti **quattro rappresentanti degli studenti** nel Consiglio d'Istituto.

2. L'elezione avviene con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati, secondo la normativa vigente.
3. Ciascuna lista può comprendere fino al doppio dei rappresentanti da eleggere.
4. L'elettore può esprimere fino a **due preferenze**, nell'ambito della lista prescelta.

Art. 3 – Elezione suppletiva della Consulta Provinciale degli Studenti

1. È indetta l'elezione suppletiva per la copertura di **un seggio** della rappresentanza degli studenti nella Consulta Provinciale degli Studenti.
2. La procedura suppletiva è finalizzata esclusivamente alla copertura del seggio resosi vacante per esaurimento della lista interessata.
3. La rappresentanza relativa all'ulteriore seggio vacante della Consulta, ove ricorrano i presupposti, è assicurata mediante **surroga del primo dei non eletti della medesima lista**, secondo la normativa vigente.
4. Per l'elezione suppletiva di un unico rappresentante, ciascun elettore può esprimere **una sola preferenza**.

Art. 4 – Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo e passivo per le elezioni della componente studentesca spetta agli studenti della scuola secondaria superiore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Ogni studente avente diritto può esercitare il voto **una sola volta** per ciascuna delle due consultazioni oggetto del presente decreto.
3. L'organizzazione su due giornate non comporta alcuna duplicazione dell'elettorato attivo.

Art. 5 – Unicità della tornata elettorale e del voto

1. Le giornate del 28 e del 29 ottobre 2026 costituiscono una **sola tornata elettorale**.
2. Ogni studente esercita il diritto di voto una sola volta:
 - nella propria classe, se la classe è individuata per la votazione del 28 ottobre;
 - nella propria classe, se la classe è individuata per la votazione del 29 ottobre;
 - presso il seggio speciale del 29 ottobre esclusivamente se appartiene a una classe che ha votato il 28 ottobre e se il 28 ottobre era assente e non ha pertanto potuto votare.
3. Lo studente che abbia già votato il 28 ottobre non può ripetere il voto il 29 ottobre.
4. Lo studente che, pur essendo presente il 28 ottobre, non abbia esercitato il diritto di voto non può utilizzare il seggio speciale del 29 ottobre.

Art. 6 – Individuazione settimanale delle classi interessate al Voto

1. Il presente decreto **non contiene e non predetermina l'elenco delle classi** che voteranno il 28 o il 29 ottobre 2026.
2. L'individuazione concreta delle classi interessate alle due giornate di voto è effettuata dalla Dirigenza scolastica sulla base della **predisposizione organizzativa e dell'orario delle lezioni effettivamente vigenti nella settimana dal 26 al 31 ottobre 2026**.
3. In particolare:
 - le classi risultanti presenti e organizzativamente assegnate alla prima giornata di votazione svolgeranno le operazioni di voto il **28 ottobre 2026**;
 - le classi risultanti in rotazione e assegnate alla seconda giornata svolgeranno le operazioni di voto il **29 ottobre 2026**.
4. L'individuazione delle classi costituisce **atto organizzativo interno**, distinto dal presente decreto di indizione.
5. L'elenco delle classi interessate a ciascuna giornata sarà reso noto al personale e agli studenti con congruo anticipo rispetto alle operazioni di voto, mediante gli ordinari strumenti di comunicazione della scuola.

6. L'eventuale variazione della predisposizione organizzativa o dell'orario delle lezioni non comporta modifica del presente decreto, purché siano rispettate le date, le modalità e le garanzie previste dal medesimo.

Art. 7 – Presentazione delle liste per il Consiglio d'Istituto

1. Le liste dei candidati per l'elezione della componente studentesca nel Consiglio d'Istituto sono presentate secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.
2. Per la votazione del 28 ottobre 2026, il periodo utile per la presentazione delle liste è stabilito:

dalle ore 9:00 dell'8 ottobre 2026 alle ore 12:00 del 13 ottobre 2026.

3. Le liste sono presentate alla Commissione Elettorale d'Istituto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
4. La Commissione Elettorale procede agli adempimenti di competenza, alla verifica della regolarità delle liste e alla successiva pubblicazione delle liste ammesse.

Art. 8 – Presentazione delle candidature per la Consulta Provinciale degli Studenti

1. Le candidature per l'elezione suppletiva della Consulta Provinciale degli Studenti sono presentate secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni ministeriali e regionali vigenti per il biennio 2025/2027.
2. La Commissione Elettorale provvede agli adempimenti di propria competenza e alla pubblicazione delle candidature ammesse.

Art. 9 – Pubblicazione delle liste e delle candidature

1. Le liste e le candidature regolarmente ammesse sono rese pubbliche mediante le modalità stabilite dalla Commissione Elettorale e dalla Dirigenza scolastica.
2. La pubblicazione assolve anche alla funzione di assicurare la conoscibilità delle candidature agli elettori.

Art. 10 – Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale è consentita nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei principi di correttezza, libertà e uguaglianza tra i candidati.
2. La propaganda deve cessare entro il **26 ottobre 2026**, secondo i termini previsti dalla normativa.
3. Durante le giornate di votazione non è consentita attività di propaganda nei locali destinati alle operazioni elettorali.

Art. 11 – Calendario generale delle operazioni

Le principali scadenze sono le seguenti:

Operazione	Termine
Prima riunione della Commissione Elettorale	6 ottobre 2026
Presentazione liste Consiglio d'Istituto	8–13 ottobre 2026
Verifica e pubblicazione delle liste/candidature	secondo i termini normativi
Termine della propaganda	26 ottobre 2026
Prima giornata di voto	28 ottobre 2026

Operazione	Termine
Seconda giornata di voto	29 ottobre 2026
Seggio speciale per gli assenti del 28 ottobre	29 ottobre, ore 9:30–10:30
Scrutinio centralizzato	al termine delle operazioni di voto
Proclamazione degli eletti	nei termini previsti dalla normativa

Art. 12 – Svolgimento delle votazioni del 28 ottobre

1. Le classi individuate per la votazione del 28 ottobre svolgono le operazioni **nella propria aula**.
2. In ciascuna classe viene costituito un seggio di classe composto da:
 - un Presidente;
 - due Scrutatori.
3. Uno dei due Scrutatori svolge anche le funzioni di Segretario verbalizzante.
4. Gli studenti designati per il seggio di classe non devono essere candidati alle elezioni oggetto del presente decreto.
5. Il docente in servizio nella classe **non è componente del seggio elettorale**.

Art. 13 – Funzioni del docente in servizio

1. Il docente in servizio mantiene integralmente i propri compiti di servizio, vigilanza e responsabilità sugli studenti.
2. Il docente:
 - assicura l'ordinato svolgimento dell'attività;
 - vigila sul rispetto delle disposizioni organizzative;
 - assicura le condizioni di sicurezza;
 - presta assistenza organizzativa al seggio, ove necessario;
 - interviene esclusivamente per le esigenze di ordine, sicurezza e vigilanza.
3. Il docente **non assume le funzioni di Presidente, Scrutatore o Segretario del seggio**.
4. Il docente non procede allo scrutinio, non conta i voti, non apre le buste contenenti le schede votate e non prende conoscenza del contenuto delle schede.
5. Il ruolo del docente non incide sulla segretezza del voto.

Art. 14 – Materiale elettorale

1. Per ciascuna classe interessata alla votazione viene predisposto un apposito materiale elettorale.
2. Il materiale comprende, almeno:
 - elenco degli elettori della classe;
 - schede per il Consiglio d'Istituto;
 - schede per la Consulta Provinciale degli Studenti;
 - buste distinte per le due consultazioni;
 - verbale delle operazioni;
 - eventuale materiale di cancelleria necessario.
3. Le schede relative al Consiglio d'Istituto e quelle relative alla Consulta devono rimanere **sempre separate**.

Art. 15 – Identificazione degli elettori e firma dell'elenco

1. Prima della votazione viene verificata l'identità dello studente.
2. Ogni studente, una volta identificato, appone la propria firma sull'elenco degli elettori della classe, quale attestazione dell'avvenuta partecipazione alle operazioni di voto.
3. La firma sull'elenco non consente di conoscere il contenuto del voto espresso.

4. L'elenco degli elettori costituisce documento amministrativo distinto dalle schede votate.

Art. 16 – Consegna delle schede

1. A ciascun elettore vengono consegnate **contestualmente entrambe le schede**:
 - una per il Consiglio d'Istituto;
 - una per la Consulta Provinciale degli Studenti.
2. L'elettore esercita il voto in condizioni di assoluta libertà e segretezza.
3. L'elettore può anche consegnare una scheda priva di espressione di preferenza, senza che ciò comporti l'obbligo di esprimere un voto.
4. Non è consentito rinviare volontariamente l'espressione di una delle due schede a una successiva giornata di voto.

Art. 17 – Segretezza del voto

1. Il voto è personale e segreto.
2. Nessuno può chiedere allo studente di dichiarare il voto espresso.
3. È vietata qualsiasi forma di controllo, condizionamento o acquisizione dell'informazione relativa alla scelta dell'elettore.
4. Il materiale contenente le schede votate deve essere immediatamente separato dagli elenchi recanti le firme degli elettori.

Art. 18 – Votazione per il Consiglio d'Istituto

1. L'elettore vota una lista apponendo il segno previsto sulla scheda.
2. Può esprimere fino a **due preferenze** per candidati della lista prescelta.
3. Le preferenze devono essere espresse secondo le modalità indicate nella scheda e nelle istruzioni predisposte dalla Commissione Elettorale.

Art. 19 – Votazione per la Consulta Provinciale degli Studenti

1. Per l'elezione suppletiva di un rappresentante, l'elettore esprime il voto secondo le modalità previste dalla normativa.
2. È possibile esprimere **una sola preferenza**.

Art. 20 – Validità e nullità delle schede

1. La validità delle schede e dei voti è determinata dalla Commissione Elettorale applicando le disposizioni normative vigenti.
2. Sono considerate nulle le schede che presentino modalità di espressione del voto incompatibili con la riconoscibilità della volontà dell'elettore o comunque tali da compromettere la segretezza e la certezza della scelta.
3. In caso di dubbio, la Commissione Elettorale verbalizza la decisione assunta e la relativa motivazione.

Art. 21 – Conclusione delle votazioni nelle classi

1. Al termine delle operazioni, il seggio di classe:
 - verifica la presenza del materiale;
 - inserisce separatamente le schede votate del Consiglio d'Istituto e quelle della Consulta nelle rispettive buste;
 - sigilla le buste;
 - compila il verbale;
 - prepara il materiale per la restituzione alla Commissione Elettorale.
2. **Il seggio di classe non procede allo scrutinio.**

Art. 22 – Separazione dell’elenco degli elettori dal plico delle schede

1. L’elenco degli elettori recante le firme degli studenti viene restituito alla Commissione Elettorale **separatamente dal plico contenente le schede votate**.
2. Tale separazione:
 - tutela la segretezza del voto;
 - consente alla Commissione di verificare chi abbia già votato;
 - permette di individuare, per la giornata del 29 ottobre, gli studenti delle classi votanti il 28 ottobre che risultavano assenti e che non hanno quindi potuto esercitare il diritto di voto.

Art. 23 – Votazione delle classi del 29 ottobre

1. Le classi individuate dalla Dirigenza per la seconda giornata di votazione, sulla base della predisposizione organizzativa e dell’orario della settimana dal 26 al 31 ottobre 2026, votano **il 29 ottobre 2026 nella propria aula**.
2. Tali classi svolgono le operazioni **con la medesima procedura prevista per le classi che votano il 28 ottobre**, comprese:
 - costituzione del seggio di classe;
 - identificazione degli elettori;
 - firma dell’elenco;
 - consegna contestuale delle due schede;
 - voto segreto;
 - separazione delle due tipologie di schede;
 - mancato scrutinio in classe;
 - restituzione separata dell’elenco degli elettori e del plico delle schede.
3. Gli studenti appartenenti alle classi che votano il 29 ottobre non devono recarsi al seggio speciale.

Art. 24 – Istituzione del seggio speciale del 29 ottobre

1. Il 29 ottobre 2026 è istituito, presso la sede individuata dalla Dirigenza scolastica per la Commissione Elettorale, un **seggio speciale organizzativo** per consentire l’esercizio del diritto di voto esclusivamente agli studenti che:
 - a. appartengono a una classe che ha svolto le operazioni di voto il 28 ottobre 2026;
 - b. risultavano assenti il 28 ottobre 2026;
 - c. non hanno pertanto potuto esercitare il diritto di voto il 28 ottobre.
2. Il seggio speciale è operativo dalle **ore 9:30 alle ore 10:30 del 29 ottobre 2026**.
3. Il seggio speciale costituisce una modalità organizzativa interna della tornata elettorale e non una consultazione autonoma.

Art. 25 – Esclusioni dal seggio speciale

1. Non possono votare presso il seggio speciale:
 - a. gli studenti appartenenti alle classi individuate per la votazione del 29 ottobre;
 - b. gli studenti che hanno già votato il 28 ottobre;
 - c. gli studenti che il 28 ottobre erano presenti ma non hanno esercitato il diritto di voto;
 - d. chiunque non risulti appartenere all’elettorato attivo della scuola.

2. Il rispetto di tali condizioni è verificato dalla Commissione Elettorale attraverso gli elenchi degli elettori e la documentazione delle operazioni del 28 ottobre.

Art. 26 – Verifica dell’assenza del 28 ottobre

1. Per accedere al seggio speciale, lo studente deve risultare appartenente a una classe che ha votato il 28 ottobre e risultare **non partecipante alle operazioni di voto di quella giornata**.
2. La verifica viene effettuata sulla base degli elenchi degli elettori restituiti dai seggi di classe.
3. Non è necessario predisporre un nuovo elenco generale degli studenti esclusivamente per il seggio speciale.

Art. 27 – Identificazione presso il seggio speciale

1. Lo studente che vota presso il seggio speciale deve essere identificato.
2. L’identificazione avviene mediante documento di riconoscimento valido.
3. Qualora lo studente sia privo di documento, l’identificazione può essere effettuata, quale modalità organizzativa interna stabilita dall’Istituto, da:
 - un componente della Commissione Elettorale che ne conosca personalmente l’identità;
 - un docente appartenente al Consiglio di classe dello studente.
4. In caso di identificazione senza documento, nel verbale viene indicato il nominativo della persona che ha effettuato il riconoscimento.

Art. 28 – Operazioni presso il seggio speciale

1. Lo studente ammesso al seggio speciale:
 - viene identificato;
 - viene verificata la sua effettiva ammissione al voto;
 - appone la firma sull’elenco predisposto per la registrazione delle votazioni presso il seggio speciale;
 - riceve contestualmente entrambe le schede;
 - vota separatamente per il Consiglio d’Istituto e per la Consulta Provinciale degli Studenti;
 - inserisce le due schede nelle rispettive buste/contenitori separati.
2. Le operazioni devono essere svolte nel rispetto della segretezza del voto.

Art. 29 – Chiusura del seggio speciale

1. Alle ore 10:30 cessano le operazioni di voto presso il seggio speciale.
2. Gli studenti che alle ore 10:30 siano già presenti e in attesa di esercitare il diritto di voto sono ammessi alla votazione, purché risultino legittimati.
3. Al termine, il materiale viene sigillato e consegnato alla Commissione Elettorale.

Art. 30 – Custodia del materiale elettorale

1. Tutto il materiale elettorale viene raccolto e custodito dalla Commissione Elettorale.
2. Le schede votate relative al Consiglio d’Istituto sono conservate separatamente da quelle relative alla Consulta Provinciale degli Studenti.
3. Gli elenchi degli elettori sono conservati separatamente dalle schede votate.
4. La custodia deve garantire integrità, riservatezza e tracciabilità del materiale.

Art. 31 – Scrutinio centralizzato

1. Lo scrutinio non viene effettuato nei singoli seggi di classe.
2. Al termine delle operazioni del 29 ottobre, la Commissione Elettorale procede allo **scrutinio centralizzato**.

3. Sono riunite, ai fini dello scrutinio:
 - le schede provenienti dalle classi che hanno votato il 28 ottobre;
 - le schede provenienti dalle classi che hanno votato il 29 ottobre;
 - le schede espresse presso il seggio speciale del 29 ottobre.
4. Le schede del Consiglio d'Istituto e quelle della Consulta sono scrutinate separatamente.

Art. 32 – Verifica del numero degli elettori

1. La Commissione Elettorale verifica la corrispondenza tra:
 - gli elettori risultanti dagli elenchi;
 - le firme di partecipazione;
 - il numero delle schede utilizzate.
2. Eventuali discordanze sono immediatamente verbalizzate.

Art. 33 – Scrutinio del Consiglio d'Istituto

1. La Commissione procede allo scrutinio delle schede relative al Consiglio d'Istituto.
2. Sono registrati:
 - voti validi di lista;
 - preferenze espresse per i singoli candidati;
 - schede bianche;
 - schede nulle.
3. L'attribuzione dei seggi avviene secondo il sistema proporzionale previsto dalla normativa vigente.

Art. 34 – Scrutinio della Consulta Provinciale degli Studenti

1. La Commissione procede separatamente allo scrutinio delle schede relative alla Consulta Provinciale degli Studenti.
2. Sono registrati i voti validi, le preferenze, le eventuali schede bianche e le schede nulle.
3. La proclamazione dell'eletto avviene secondo le disposizioni specifiche applicabili alla procedura suppletiva.

Art. 35 – Proclamazione degli eletti

1. Al termine dello scrutinio, la Commissione Elettorale procede alla proclamazione degli eletti nei termini previsti dalla normativa vigente.
2. Le risultanze delle operazioni sono riportate nel verbale finale.
3. Gli esiti sono pubblicati secondo le modalità previste dalla normativa, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Art. 36 – Ricorsi e reclami

1. Avverso i risultati delle elezioni e gli atti della procedura possono essere presentati reclami nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. La Commissione Elettorale esamina i reclami di propria competenza e adotta le conseguenti determinazioni nei termini previsti.

Art. 37 – Adempimenti successivi alla proclamazione

1. La Commissione Elettorale completa gli adempimenti documentali previsti.
2. I verbali, gli elenchi, i prospetti e il materiale elettorale sono conservati agli atti dell'Istituzione scolastica.
3. Per la Consulta Provinciale degli Studenti sono effettuate le comunicazioni previste dalle disposizioni ministeriali e dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 38 – Protezione dei dati personali

1. Tutte le operazioni sono svolte nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.
2. I dati degli studenti sono utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla procedura elettorale.
3. Gli elenchi degli elettori non devono essere associati alle schede votate in modo da consentire la ricostruzione della scelta dell'elettore.

Art. 39 – Compiti della Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale:

- a. sovrintende alla regolarità della procedura elettorale;
- b. verifica le liste e le candidature;
- c. predispone la documentazione elettorale;
- d. organizza e coordina la consegna e la restituzione del materiale;
- e. verifica gli elenchi degli elettori;
- f. riceve i plichi provenienti dalle classi;
- g. gestisce il seggio speciale del 29 ottobre;
- h. procede allo scrutinio centralizzato;
- i. redige i verbali;
- j. proclama gli eletti;
- k. cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa.

Art. 40 – Separazione delle funzioni

1. Sono mantenute distinte le funzioni:
 - della Dirigenza scolastica, relative all'organizzazione generale e alla vigilanza sul regolare svolgimento delle attività;
 - della Commissione Elettorale, relative agli adempimenti elettorali;
 - dei seggi di classe, relativi alle sole operazioni materiali di identificazione, votazione e confezionamento del materiale;
 - del docente in servizio, relativo alla vigilanza e alla sicurezza;
 - della Commissione Elettorale, relativa allo scrutinio.
2. Nessuna funzione organizzativa può comportare la conoscenza del voto espresso dal singolo studente.

Art. 41 – Responsabilità dei seggi di classe

1. Il Presidente e gli Scrutatori del seggio di classe sono responsabili della corretta esecuzione delle operazioni loro affidate.
2. Essi devono attenersi alle istruzioni impartite dalla Commissione Elettorale.
3. Eventuali problemi o irregolarità sono immediatamente segnalati e verbalizzati.

Art. 42 – Assenza di scrutinio nelle aule

1. È espressamente escluso lo scrutinio delle schede nelle singole aule.
2. Tale scelta è finalizzata a garantire:
 - uniformità delle operazioni;
 - controllo centralizzato;
 - maggiore tutela della segretezza;
 - corretta gestione delle due giornate di voto;
 - unicità dello scrutinio.

Art. 43 – Coordinamento con la predisposizione organizzativa settimanale

1. La predisposizione delle classi per il 28 e il 29 ottobre viene definita in relazione all'organizzazione didattica effettivamente vigente nella settimana interessata.
2. L'individuazione delle classi non costituisce elemento essenziale del decreto di indizione, ma **atto organizzativo successivo e attuativo**.
3. Eventuali modifiche dell'orario o della rotazione intervenute prima delle votazioni sono recepite nell'organizzazione concreta delle operazioni senza necessità di modificare il presente decreto.
4. La Dirigenza assicura che l'informazione relativa alla giornata di voto assegnata a ciascuna classe sia resa disponibile prima dell'inizio delle operazioni.

Art. 44 – Distinzione dalla suppletiva della componente docente del Consiglio d'Istituto

1. La procedura disciplinata dal presente decreto riguarda esclusivamente:
 - la componente studentesca del Consiglio d'Istituto;
 - la procedura suppletiva della Consulta Provinciale degli Studenti.
2. È espressamente esclusa dal presente procedimento la procedura suppletiva relativa al seggio vacante della **componente docente del Consiglio d'Istituto**.
3. La suddetta procedura sarà svolta con separato provvedimento e secondo le modalità e il calendario stabiliti dalle competenti disposizioni.

Art. 45 – Termine delle operazioni

1. Le operazioni relative alla componente studentesca e alla Consulta Provinciale degli Studenti devono essere concluse entro i termini stabiliti dalla normativa vigente e, in particolare, entro il **31 ottobre 2026**.
2. L'organizzazione su due giornate è adottata esclusivamente per consentire il regolare svolgimento delle operazioni in relazione alla particolare organizzazione settimanale delle classi.

Art. 46 – Principio generale di salvaguardia della regolarità

1. In ogni fase della procedura deve essere garantito il rispetto dei seguenti principi:
 - a. personalità del voto;
 - b. libertà del voto;
 - c. segretezza del voto;
 - d. unicità del voto;
 - e. parità tra gli elettori;
 - f. tracciabilità delle operazioni amministrative;
 - g. separazione tra identificazione dell'elettore e contenuto del voto.
2. Ogni situazione non espressamente disciplinata dal presente decreto è risolta applicando la normativa vigente e le indicazioni dell'Amministrazione scolastica competente.

Art. 47 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua emanazione.
2. Esso è pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa e dagli strumenti istituzionali della scuola.
3. Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 48 – Disposizione finale

1. La Dirigente Scolastica, la Commissione Elettorale, i docenti, gli studenti incaricati delle operazioni e tutto il personale coinvolto sono tenuti, per quanto di rispettiva competenza, a dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto.
2. Il presente decreto disciplina in modo unitario l'intera procedura elettorale relativa alle giornate del **28 e 29 ottobre 2026**, senza che l'individuazione settimanale delle classi comporti la costituzione di elezioni distinte.

ALLEGATO A

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI

Data	Adempimento
6 ottobre 2026	Riunione della Commissione Elettorale
8 ottobre 2026, ore 9:00	Apertura presentazione liste Consiglio d'Istituto
13 ottobre 2026, ore 12:00	Termine presentazione liste
Entro i termini normativi	Verifica e pubblicazione liste/candidature
26 ottobre 2026	Termine propaganda elettorale
28 ottobre 2026	Prima giornata di votazione
29 ottobre 2026	Seconda giornata di votazione
29 ottobre 2026, ore 9:30–10:30	Seggio speciale per gli assenti del 28 ottobre
29 ottobre 2026	Scrutinio centralizzato, al termine delle operazioni
Entro i termini normativi	Proclamazione degli eletti
Entro 3 novembre 2026	Adempimenti informativi relativi alla Consulta Provinciale degli Studenti

ALLEGATO B

PROCEDURA DELLE CLASSI CHE VOTANO IL 28 OTTOBRE 2026

1. Il docente informa la classe dell'inizio delle operazioni.
2. Viene costituito il seggio composto da:
 - Presidente;
 - due Scrutatori;
 - uno Scrutatore con funzione di Segretario.
3. Si procede all'identificazione degli studenti.
4. Ogni studente firma l'elenco.
5. Lo studente riceve contemporaneamente:
 - scheda Consiglio d'Istituto;
 - scheda Consulta Provinciale degli Studenti.
6. Lo studente vota in condizioni di segretezza.
7. Le due schede vengono inserite separatamente.
8. Il seggio chiude e sigilla il materiale.
9. **Non viene effettuato alcuno scrutinio in classe.**
10. L'elenco degli elettori viene restituito separatamente dal plico delle schede.

ALLEGATO C

PROCEDURA DELLE CLASSI CHE VOTANO IL 29 OTTOBRE 2026

Le classi individuate dalla Dirigenza per il 29 ottobre:

1. votano nella propria aula;
2. costituiscono un seggio composto da Presidente e due Scrutatori;
3. identificano gli elettori;
4. raccolgono le firme;
5. consegnano contestualmente le due schede;
6. garantiscono la segretezza;
7. separano le schede del Consiglio d'Istituto da quelle della Consulta;
8. sigillano il materiale;
9. non effettuano lo scrutinio;
10. restituiscono separatamente l'elenco degli elettori e il plico delle schede.

La procedura è identica a quella prevista per le classi che votano il 28 ottobre.

ALLEGATO D

PROCEDURA DEL SEGGIO SPECIALE DEL 29 OTTOBRE 2026

Possono votare

Esclusivamente gli studenti:

- appartenenti a una classe che ha votato il 28 ottobre;
- assenti il 28 ottobre;
- che non hanno quindi potuto votare.

Non possono votare

- studenti delle classi che votano il 29 ottobre;
- studenti che hanno già votato il 28 ottobre;
- studenti presenti il 28 ottobre che non hanno votato.

Orario

9:30–10:30

Gli studenti già presenti e in attesa alle ore 10:30 sono ammessi alla votazione, previa verifica dei requisiti.

Operazioni

1. Identificazione.
2. Verifica dell'assenza di voto precedente.

3. Firma dell'elenco.
4. Consegna contestuale delle due schede.
5. Votazione segreta.
6. Separazione delle schede.
7. Sigillatura.
8. Inserimento nel materiale destinato allo scrutinio centralizzato.

ALLEGATO E

MATRICE DI AMMISSIONE AL VOTO

Situazione dello studente	28 ottobre	29 ottobre in classe	Seggio speciale 29 ottobre
Classe assegnata al 28 ottobre, presente	✓	X	X
Classe assegnata al 28 ottobre, assente	X	X	✓
Classe assegnata al 28 ottobre, presente ma non votante	—	X	X
Classe assegnata al 29 ottobre	X	✓	X
Studente che ha già votato il 28 ottobre	✓ già esercitato	X	X

Regola fondamentale: un solo voto per studente per ciascuna consultazione.

ALLEGATO F

RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ

Dirigenza scolastica

- organizza le giornate;
- individua settimanalmente le classi;
- comunica la predisposizione;
- garantisce le condizioni organizzative e di sicurezza.

Commissione Elettorale

- gestisce gli adempimenti elettorali;
- controlla il materiale;
- gestisce il seggio speciale;
- effettua lo scrutinio centralizzato;
- proclama gli eletti.

Presidente e Scrutatori del seggio di classe

- gestiscono le operazioni materiali di voto;
- verificano gli elettori;
- raccolgono le firme;
- custodiscono temporaneamente il materiale;
- consegnano il materiale alla Commissione.

Docente in servizio

- vigila sugli studenti;
- garantisce ordine e sicurezza;
- assiste organizzativamente il seggio;
- non vota al posto degli studenti;
- non scrutinia;
- non conta i voti;
- non apre le buste contenenti le schede;
- non conosce il contenuto del voto.

Studenti elettori

- si identificano;
- firmano l'elenco;
- ricevono entrambe le schede;
- votano liberamente e segretamente;
- restituiscono entrambe le schede.

ALLEGATO G

PRINCIPIO ORGANIZZATIVO FONDAMENTALE DELLA TORNATA

Le giornate del 28 e 29 ottobre 2026 costituiscono **un'unica tornata elettorale**.

Il 29 ottobre si svolgono due attività distinte:

A. VOTAZIONE ORDINARIA IN AULA

per le classi che, sulla base della predisposizione organizzativa settimanale, risultano assegnate alla seconda giornata;

B. SEGGIO SPECIALE

esclusivamente per gli studenti delle classi che hanno votato il 28 ottobre e che il 28 ottobre erano assenti e non hanno quindi potuto votare.

Le due procedure non devono essere confuse.

Le classi assegnate al 29 ottobre **non si recano al seggio speciale**.

ALLEGATO H

CHECK-LIST DELLE OPERAZIONI

Prima del voto

- ☐ predisposizione settimanale delle classi
- ☐ comunicazione delle classi assegnate al 28 e al 29 ottobre
- ☐ predisposizione degli elenchi
- ☐ predisposizione delle schede
- ☐ predisposizione delle buste separate
- ☐ predisposizione dei verbali
- ☐ individuazione dei componenti dei seggi di classe
- ☐ informazione ai docenti

Durante il voto

- ☐ identificazione
- ☐ firma dell'elenco
- ☐ consegna simultanea delle due schede
- ☐ voto segreto
- ☐ separazione delle schede
- ☐ nessuno scrutinio in classe

Al termine

- ☐ sigillatura del materiale
- ☐ restituzione dell'elenco separatamente
- ☐ consegna del plico delle schede
- ☐ verifica del materiale
- ☐ custodia presso la Commissione

29 ottobre – seggio speciale

- ☐ verifica della classe di appartenenza
- ☐ verifica dell'assenza il 28 ottobre
- ☐ verifica che non abbia già votato
- ☐ identificazione
- ☐ firma
- ☐ consegna delle due schede
- ☐ voto segreto
- ☐ chiusura e sigillatura

Scrutinio

- ☐ acquisizione di tutti i plichi
- ☐ separazione Consiglio d'Istituto/Consulta
- ☐ verifica degli elenchi
- ☐ scrutinio centralizzato
- ☐ verbalizzazione
- ☐ proclamazione
- ☐ comunicazioni finali

Ischia, 03 ottobre 20260

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Assunta BARBIERI

(Documento firmato digitalmente)